

Ma che cosa si intende con alunni con B.E.S.?

Il MIUR ha introdotto il riconoscimento degli alunni B.E.S. ovvero alunni con Bisogni Educativi Speciali poiché viene riconosciuto che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta” (direttiva ministeriale 27 dicembre 2012).

Infatti per alcuni studenti può accadere che affrontare il percorso di apprendimento scolastico sia più complesso e più difficoltoso rispetto ai compagni; in casi come questi i bisogni educativi normali (sviluppo competenze, appartenenza sociale, autostima, autonomia, etc.) diventano bisogni educativi speciali, più complessi, per i quali è difficile dare una risposta adeguata per soddisfarli. Grazie al riconoscimento dei Bisogni Educativi Speciali viene esteso a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento.

Negli ultimi decenni si è osservato che la dicotomia che veniva operata nelle scuole tra alunni con disabilità e alunni senza disabilità non rispecchia pienamente la complessità delle nostre classi dove incontriamo studenti che vivono una difficoltà o uno svantaggio scolastico con caratteristiche assolutamente diverse da un alunno con l'altro e difficilmente inseribili nella discriminante tradizionale (disabilità/non disabilità).

In quali casi è possibile identificare un alunno con B.E.S.?

Le situazioni in cui l'apprendimento può essere difficoltoso o complesso sono molteplici.

Il MIUR ha identificato tre sotto-categorie di alunni con B.E.S.:

1. alunni con disabilità, per il cui riconoscimento è necessaria la presentazione della certificazione ai sensi della legge 104/92;

2. alunni con disturbi evolutivi specifici, tra cui si inseriscono:

- D.S.A. – disturbi specifici dell'apprendimento (per il cui riconoscimento è necessario presentare la diagnosi di D.S.A. ai sensi della legge 170/2010);
- deficit di linguaggio;
- deficit delle abilità non verbali;
- deficit della coordinazione motoria;
- ADHD – deficit di attenzione e di iperattività;

3. alunni con svantaggio sociale, culturale e linguistico.

Chi e come identifica i casi di alunni con B.E.S.?

Nel caso in cui uno studente presenti una disabilità oppure un D.S.A. è necessario che sia presentata alla scuola la certificazione e la diagnosi.

In tutti gli altri casi sono i docenti, in modo autonomo, a proporre e a motivare l'identificazione di bisogni educativi speciali degli studenti sulla base di considerazioni didattiche e pedagogiche.

In che cosa consiste l'intervento didattico per gli studenti con B.E.S.?

Viene identificato un alunno con B.E.S. quando per apprendere ha bisogno di una didattica individualizzata e personalizzata.

“Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.

In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale.” (Direttiva Ministeriale BES – 27 dic 2013)

La legge 170/2010 che garantisce e tutela il diritto allo studio degli studenti con D.S.A. è ispiratrice della normativa riguardante gli studenti con B.E.S..

GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE

Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), è il nuovo Gruppo di lavoro a livello di singola Istituzione Scolastica. Istituito dall'art. 9 del D.L.vo n. 66/2017, la nota Miur 4 agosto 2017, Prot. n. 1553, che offre chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del Decreto Legislativo n. 66/2017, ricorda che dal 1° settembre 2017 debbano essere istituiti i “nuovi” gruppi per l'inclusione scolastica: il GLIR presso ciascuna sede regionale e il GLI, presso ciascuna Istituzione scolastica.

Il Piano per l'inclusione diviene parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa Triennale, pertanto viene predisposto nell'ambito della definizione del PTOF.

In che cosa consiste questo nuovo documento?

Il D.L.vo n. 66/2017 afferma che il Piano per l'inclusione:

- definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse.
- definisce, facendo riferimento alle risorse, “il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento”.

→ contiene la progettazione e di programmazione di interventi volti a migliorare la qualità dell'inclusione scolastica.

Si riporta il testo dell'art. 8 del D.L.vo n. 66/17

- Art. 8. Piano per l'inclusione.

1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

2. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Il Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI), il cui compito, oltre a quello di collaborare all'interno dell'istituto alle iniziative educative e d'inclusione che riguardano studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento (DSA), si estende anche alle problematiche relative a tutti i BES.

Gruppo Lavoro Inclusione (GLI) d'Istituto è composto da:

- Il Dirigente Scolastico, che lo presiede
- I Docenti di Sostegno
- Docenti Funzione Strumentale
- Docenti Curricolari di Classe
- Rappresentante genitore di studente con disabilità (e/o DSA)
- Rappresentanti degli operatori sociali/ sanitari (ASL)
- Rappresentanti degli Enti Locali.

Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), si riunisce 2 volte nell'arco dell'anno scolastico nel mese di settembre e nel mese di giugno.

Competenze GLI di Istituto

Il GLI di Istituto svolge le funzioni, ad esso attribuite dalla C.M.n.8 del 06 marzo 2013. Presiede alla programmazione generale dell'integrazione scolastica nella scuola ed ha il compito di collaborare alle iniziative educative e d'integrazione previste dal piano educativo individualizzato (PEI) e dal PDP, dei singoli alunni attraverso l'attuazione di precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l'emarginazione e finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni con altri disturbi specifici .

In particolare il GLI svolge le seguenti funzioni:

- rilevare i BES presenti nella scuola (numero di alunni con disabilità, DSA, BES, tipologia dello svantaggio, classi coinvolte);
- rilevare, monitorare e valutare il livello d'inclusività della scuola;

- definire le linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità e dei altri BES dell'Istituto da inserire nel PTOF (Protocollo di Accoglienza);
- proporre l'acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici destinati agli alunni o ai docenti che se ne occupano indirizzando la richiesta agli organi competenti;
- analizzare casi critici, nel rispetto della privacy, e proposte d'intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di integrazione;
- formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento dei docenti;
- elaborare una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno, discusso e deliberato in Collegio dei Docenti).

Il GLI Operativo (commissione) è composto da:

- a) docente di sostegno
- b) F. S. Inclusione

– Competenze GLI Operativo

Le riunioni dei singoli Gruppi di Lavoro Operativi sono presiedute dal docente incaricato della Funzione Strumentale “ INCLUSIONE ”. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale. Le riunioni si svolgono nella sede scolastica e svolge la seguente funzione:

- a) materiale strutturato utile ai docenti per migliorare gli aspetti della programmazione degli alunni certificati H;
- b) individuazione di strategie didattiche rispondenti ai bisogni delle specifiche disabilità;
- c) segnalazione di casi critici e di esigenze d'intervento rese necessarie da difficoltà emerse nelle attività di integrazione;
- d) elaborazione di progetti specifici: laboratori didattici di tipo inclusivo.

Il GLH Operativo è composto da:

- a) docenti curricolari
- b) docente di sostegno
- c) F. S. AREA INCLUSIONE
- d) Specialisti dell'ASL
- e) La famiglia
- 9) EELL

Il gruppo di lavoro previsto (GLH Operativo) all'art.12 comma5 della legge 104/92 riguarda il singolo alunno con certificazione di disabilità.

IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTE

Il consiglio di classe/team docente è responsabile del processo di integrazione di ciascun alunno. Il consiglio/team inoltre:

- collabora alla stesura della documentazione specifica;
- attua gli interventi previsti e ne verifica gli esiti;
- è responsabile esclusivo degli interventi didattici e della valutazione dell'alunno.

In tale ambito individua gli alunni con DSA e con altri disturbi evolutivi specifici o in situazione di svantaggio sulla base delle osservazioni sistematiche. In caso di difficoltà nel percorso scolastico dell'alunno che possono essere riconducibili a disturbi evolutivi specifici informa la famiglia, prende in esame la documentazione clinica e/o la certificazione presentata dalla famiglia; valuta la necessità di un PDP per l'alunno e predisponde i necessari interventi in caso di mancata presentazione della certificazione clinica il Consiglio/Team motiva opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.

LA FAMIGLIA

La norma dell'art 12 comma 5 Legge 104/92 stabilisce che le famiglie hanno diritto di partecipare alla formulazione e verifica del PEI. La loro presenza è importante nelle riunioni dei gruppi di lavoro.

Le famiglie degli alunni BES verranno coinvolte direttamente nel processo educativo affinché, in accordo con le figure scolastiche preposte, vengano predisposte e usati gli strumenti necessari per consentire agli alunni di seguire con profitto le attività scolastiche, in relazione alle specifiche necessità.

La famiglia di fronte al Bisogno Educativo Speciale:

- può richiedere un colloquio con i docenti per un'osservazione specifica e sistematica;
- richiede la visite al servizio sanitario
- consegna la diagnosi alla scuola;
- collabora a individuare e condividere con i docenti le linee del percorso didattico individualizzato e personalizzato da seguire con l'applicazione di eventuali strategie dispensative e strumenti idonei;
- sostiene emotivamente il figlio e lo coadiuva attivamente al lavoro scolastico;
- incoraggia e valorizza i traguardi raggiunti;
- incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nei tempi di studio.